



155-29 FEB. 2016 - 108  
AOO\_

PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo fax e  
posta elettronica ai sensi  
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Regione Puglia  
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,  
Opere Pubbliche e Paesaggio  
Sezione Lavori Pubblici  
Sede

Regione Puglia  
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,  
Opere Pubbliche e Paesaggio  
Sezione Lavori Pubblici  
Servizio Coordinamento Strutture Tecniche  
Provinciali – Sede di Foggia  
Via A. Volta, 13 - Foggia

Alle Amministrazioni Comunali  
Uffici Utenti Motori Agricoli  
tramite pubblicazione sul sito UMA WEB

**Oggetto:** Chiarimenti relativi all'assenso all'utilizzo di acque sotterranee ex art. 28 e 30 L.R. 19/2010 e s.m.i. e D.D. LL.PP. n. 202/2015. Risposta a nota.

In riferimento alla nota AOO\_064 del 17.12.2015 n. 0031148 del Servizio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali – Sede di Foggia, di pari oggetto, si comunica quanto di seguito riportato:

- ✓ La L.R. 31.12.2010 n. 19 all'art. 28 comma 1: " *tutte le utenze di piccola derivazione destinate all'estrazione e utilizzazione di acque sotterranee che **hanno presentato denunce di esistenza di pozzi, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, e per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato rilasciato provvedimento regionale in sanatoria di riconoscimento di utenza, ovvero di concessione all'uso delle acque sotterranee, si intendono formalmente sanate e assentite all'utilizzo se per esse si provvede entro il 31.03.2011 al pagamento della tassa di concessione regionale.....della sanzione amministrativa di euro 360,00 per pozzo.....***" ed al comma 2 " *le utenze così regolate avranno la durata prevista dall'art.7 della L.R. 18/99.....*";
- ✓ la L.R. 31.12.2010 n. 19 all' art. 30 comma 1: " *le istanze di concessione in sanatoria per piccole derivazioni presentate alla Regione Puglia ai sensi dell'art. 4 della L.R. 18/99 entro la data del 31.12.2010 si intendono formalmente sanate e assentite all'utilizzo se per esse si provvede entro il 31.01.2011, al pagamento della tassa di concessione regionale.....della sanzione di euro 360,00 per pozzo.....*".

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Alimentazione

Lungomare N. Sauro,45 - 70121 Bari – Tel. : 080 5405273 - Fax: 0805409511

mail: [n.tedone@regione.puglia.it](mailto:n.tedone@regione.puglia.it) – pec. : [servizioalimentazione@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizioalimentazione@pec.rupar.puglia.it)

9



In punta di diritto, pertanto, per sanare ed assentire utenze di piccola derivazione destinate all'estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee l'utente deve dimostrare di possedere due requisiti:

- a) aver presentato istanza di riconoscimento di utenza, ovvero di concessione all'uso delle acque sotterranee, ovvero di concessione in sanatoria, entro il 31.12.2010;
- b) successivamente pagare canoni e sanzioni. I termini di pagamento di canoni e sanzioni, originariamente previsti al 31.03.2011 per l'art. 28 ed al 31.01.2011 per l'articolo 30 della medesima legge sono stati con successive norme traslati fino al 31.12.2015.

La L.R. 15.02.2016 n. 1 " *Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 – 2018 della Regione Puglia ( legge di stabilità regionale 2016)*" pubblicata sul BURP n. 17 del 19.02.2016 all'art. 50 comma 2 bis " *Il termine previsto dall'art. 7, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2015, n. 14 è riaperto e differito alla data del 31 dicembre 2016. Restano ferme le norme vigenti in materia*"; ed al comma 3 bis " *la Giunta Regionale, entro il termine del 31 dicembre 2016, provvede con apposito disegno di legge alla regolamentazione per il rilascio del provvedimento di concessione in sanatoria all'utilizzo delle acque sotterranee per tutte le utenze pendenti*".

- ✓ La L.R. 07.04.2015 n. 14 all'art. 7 comma 3: " *il competente Servizio della Giunta regionale è incaricato di individuare i criteri e le funzioni relative alla gestione delle attività di cui ai commi 1 e 2*";
- ✓ la determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici n. 202 del 26.05.2015, esecutiva, ha individuato criteri e funzioni relative alla gestione delle acque sotterranee di cui alla L.R. 14/2015 art. 7.

Con la medesima determinazione si assume " *l'impegno da parte del Servizio LL.PP. in primis, ad attivare la massima divulgazione nei confronti degli utenti che, avendo presentato istanza in sanatoria o autodenuncia entro il 31.12.2010 possono ancora aderire ai benefici di cui alla L.R. 19/2010 fino al 31/12/2015*" attraverso il pagamento dei canoni e della sanzione, se dovuti. I termini del 31.12.2015 sono stati modificati con la l.r. 1/2016 come innanzi indicato.

Per quanto attiene le modalità operative di accettazione delle istanze/comunicazioni di accesso ai benefici di cui alla L.R. 19/2010 si fa rilevare quanto segue: " *al momento della presentazione dell'istanza il personale preposto alla ricezione degli atti effettuerà una verifica limitata esclusivamente alla completezza documentale in riferimento alla prescrizioni di cui alla L.R. 19/2010 ossia è necessario allegare alla richiesta di adesione ai benefici ovvero.....la copia della denuncia di esistenza art. 10 D.lgs 275/93 ovvero la copia dell'istanza di concessione in sanatoria presentata, nonché attestazione del versamento dei canoni e della sanzione, se dovuta, pena la irricevibilità della stessa istanza di adesione. L'accettazione al protocollo degli atti presentati costituisce attestazione dell'esito favorevole della verifica*".

L'apposizione del protocollo non è quindi una " *mera apposizione di timbri e data sui documenti*" ma la dimostrazione dell'avvenuta conclusa istruttoria con esito positivo della richiesta.

In dipendenza di quanto innanzi, essendo il termine del 31.12.2015 stato prorogato al 31.12.2016, limitatamente al solo pagamento della sanzione amministrativa, si ritiene che la richiesta dell'accredito d'imposta per il tramite del carburante ad accisa agevolata, essendo una concessione di fiscalità, debba essere corredata da atti certi, per quanto attiene l'utilizzo di acqua per gli usi irrigui e zootecnici, intendendo per questi ultimi (atti certi) la

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Alimentazione

Lungomare N. Sauro,45 - 70121 Bari – Tel. : 080 5405273 - Fax: 0805409511

mail: [n.tedone@regione.puglia.it](mailto:n.tedone@regione.puglia.it) – pec. : [servizioalimentazione@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizioalimentazione@pec.rupar.puglia.it)



presentazione della copia dell'istanza come prevista dalla determinazione del Dirigente della Sezione Lavori Pubblici n. 202/2015 contenente il timbro e protocollo di arrivo al Servizio dipendente, con il quale si attesti l'avvenuta istruttoria conclusasi con esito positivo.

Ovviamente non potranno essere accettate istanze aventi ad oggetto, "la richiesta di avvalersi della norma transitoria di cui all'art. 28 L.R. 19/2010" e dalle quali si evince che la stessa è stata presentata post 31.12.2010.

In applicazione, poi, della L.R. 10.04.2015 n. 15 art. 5 commi 1 – 2 e 3 si sottolinea che *"le concessioni per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee per uso agricolo, scadute alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale e per le quali sono state presentate istanza di rinnovo agli ex uffici del genio civile regionale o alle amministrazioni provinciali, ai sensi dell'articolo 7 comma 2, della l.r. 18/99, sono rinnovate sino al 31 dicembre 2016 previo versamento, sul conto corrente postale intestato alla Regione Puglia della somma di euro 100,00 a titolo di canone unico onnicomprensivo. Copia della ricevuta del versamento effettuato unitamente alla copia dell'istanza e alla comunicazione di essersi avvalsi della presente norma è trasmessa all'ufficio destinatario della domanda di rinnovo. L'ufficio rilascia attestazione di ricevimento della documentazione presentata mediante apposizione del protocollo e la concessione è rinnovata senza alcuna altra formalità"*.

La D.D.L.P. n. 202/2015 nel riportare la procedura normativa innanzi indicata, evidenzia, inoltre, che le richieste di rinnovo di concessione presentate fuori dal termine di scadenza della concessione medesima e non ancora evase possono ritenersi istanze fuori termine e pertanto accoglibili previo il pagamento di una sanzione pari ad euro 360,00 oltre al pagamento del canone unico pari ad euro 100,00.

Gli uffici comunali Utenti Motori Agricoli, pertanto, nei casi come previsti dalla L.R. 10.04.2015 n. 15 art. 5 commi 1 – 2 e 3, dovranno, prima di concedere il beneficio fiscale, acquisire, in maniera vincolante, l'attestazione di ricevimento dell'istanza al competente ufficio regionale o provinciale della documentazione presentata con apposizione del protocollo. Tale attestazione è la dimostrazione dell'avvenuto rinnovo della medesima autorizzazione.

A.P. "Servizi al Territorio"  
( Dott. Tedone Nicola )

La Dirigente della Sezione Alimentazione  
( Dott.ssa Rosa Fiore )